

Ordinanza sull'energia

(OEn)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 3e capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998¹,
ordina:

I

Le appendici 1.2, 1.3 e 1.5 dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998² sono modificate conformemente all'allegato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

... gennaio 2012

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La Consigliera federale: Doris Leuthard

¹ RS 730.01

² RS 730.01

Appendice 1.1
(Art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 5.1 lett. g e h

5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- g. per gli impianti rinnovati e ampliati: documenti che illustrano che le esigenze di cui all'articolo 3a e al numero 1.2 sono soddisfatte;
- h. *abrogato*

Appendice 1.2
(Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 3.1

3.1 La remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)			
		Messa in esercizio			
		fino al 2009	2010	dal 2011 al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Impianti isolati	≤10 kW	65	53,3	42,7	39,3
	≤30 kW	54	44,3	39,3	32,2
	≤100 kW	51	41,8	34,3	29,6
	≤1000 kW	49	40,2	30,5	27,6
	>1000 kW	49	40,2	28,9	26,1
Impianti annessi	≤10 kW	75	61,5	48,3	44,4
	≤30 kW	65	53,3	46,7	39
	≤100 kW	62	50,8	42,2	36,8
	≤1000 kW	60	49,2	37,8	34,3
	>1000 kW	60	49,2	36,1	32,7
Impianti integrati	≤10 kW	90	73,8	59,2	54,5
	≤30 kW	74	60,7	54,2	45,9
	≤100 kW	67	54,9	45,9	40,2
	≤1000 kW	62	50,8	41,5	37,7
	>1000 kW	62	50,8	39,1	35,5

Appendice 1.3
(Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per l'energia eolica

N. 3

3 Calcolo della remunerazione

- 3.1 La remunerazione per l'elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	20	23

- 3.2 La remunerazione per l'elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	20	23

- 3.3 Dopo cinque anni, la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4:

- a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, la remunerazione viene subito ridotta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione.
- b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di cui al n. 3.2 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito la remunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione.

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
A (per cento)	150	125
B (cent./kWh)	17	12
C (mesi)	2	1
D (per cento)	0.75	0.3

- 3.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera».

Le caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	4.5 m/s	5.0 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico	logaritmico
Distribuzione di Weibull con	$k = 2.0$	$k = 2.0$
Valore di rugosità	$l = 0.1$ m	$l = 0.1$ m

L'Ufficio federale è incaricato di definire in una direttiva il calcolo dettagliato.

- 3.5 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Appendice 1.5
(Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

N. 6.5 lett. d

- d. L'importo del bonus per le centrali termoelettriche a legna è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza	Bonus per legna (cent./kWh)	
	Messa in esercizio	
	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
≤50 kW	3,5	8
≤100 kW	3,5	7
≤500 kW	3,5	6
≤5 MW	3,5	4
>5 MW	3,5	3,5

